

**DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2018
280/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1018^a del 10 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile ed urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 669/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG).
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 757/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 575/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG), l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019;
- ai sensi dei commi 23.1 e 23.2 della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo 2018, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l’anno 2019;
- ai sensi del comma 19.10 della RTTG, le imprese di trasporto, ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo unitario variabile di trasporto *CV*, possono presentare istanza di attivazione del parametro *Y* a copertura di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo;
- ai sensi del comma 19.13 della RTTG, a fronte della realizzazione di nuovi investimenti, le imprese di trasporto possono chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo, RT_{NI}^E , determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell’esercizio precedente e il valore dei costi operativi riconosciuti RT_{CO} , purché detta differenza sia riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11243 del 30 marzo 2018), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all’anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG;
- la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 29 marzo 2018 (prot. Autorità A/11177 del 30 marzo 2018), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all’anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG;
- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11624 del 4 aprile 2018), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all’anno 2019, ai sensi del comma 23.1, della RTTG;
- la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11246 del 30 marzo 2018), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all’anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG;
- la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 27 marzo 2018 (prot. Autorità A/10859 del 27 marzo 2018), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all’anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Energie Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11648 del 4 aprile 2018), come successivamente integrata e modificata con comunicazioni del 26 aprile 2018 (prot. Autorità A/14200 del 30 aprile 2018) e del 4 maggio 2018 (prot. Autorità A/14624 del 4 maggio 2018) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 19 aprile 2018 (prot. Autorità P/13321), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che nell'ambito di tale proposta la società ha presentato istanza per l'attivazione della componente di ricavo RT_{NI}^E di cui al comma 19.13 della RTTG, per la copertura dei costi incrementali riconducibili ai nuovi investimenti, fornendo documentazione a supporto volta a dimostrare la pertinenza dei costi incrementali ai nuovi metanodotti messi in esercizio e l'effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi operativi riconosciuti;
- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 3 aprile 2018 (prot. Autorità A/11479 del 3 aprile 2018), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 19 aprile 2018 (prot. Autorità A/13440 del 20 aprile 2018) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 19 aprile 2018 (prot. Autorità P/13326), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG;
- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11627 del 4 aprile 2018), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14196 del 30 aprile 2018) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 19 aprile 2018 (prot. Autorità P/13375), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2019, ai sensi del comma 23.1, della RTTG; e che nell'ambito di tale proposta la società ha presentato istanza per l'attivazione del parametro Y di cui al comma 19.10 della RTTG, in relazione all'esigenza di copertura dei maggiori oneri relativi al servizio di odorizzazione fornendo documentazione a supporto volta a dimostrare l'effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi operativi riconosciuti nell'anno base e i mutamenti del quadro normativo da cui emergono tali costi;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 marzo 2018 (prot. Autorità A/11445 del 3 aprile 2018), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14169 del 30 aprile 2018) a seguito delle osservazioni formulate dagli uffici dell'Autorità con comunicazione del 19 aprile 2018 (prot. Autorità P/13376), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2019, ai sensi del comma 23.1 della RTTG; e che nell'ambito di tale proposta la società ha presentato istanza per l'attivazione del parametro Y di cui al comma 19.10 della RTTG, in relazione all'esigenza di copertura dei maggiori oneri relativi agli oneri di partecipazione ad organismi internazionali, al servizio di bilanciamento commerciale, al servizio di

Business continuity e al servizio di odorizzazione e manutenzione impianti, fornendo adeguata documentazione a supporto volta a dimostrare l'effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi operativi riconosciuti nell'anno base e i mutamenti del quadro normativo da cui emergono tali costi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 23.1, della RTTG, le proposte tariffarie relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del TIWACC, dall'anno 2019 decorrerà il secondo sub-periodo del periodo regolatorio del WACC, che prevede un aggiornamento dei parametri base di cui all'articolo 5 del TIWACC e del livello del *gearing*, di cui all'articolo 6;
- ai sensi del punto 2 della deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha confermato, per il biennio 2018-2019, il valore del β^{asset} di cui al comma 1.1 del TIWACC, relativo al servizio di trasporto del gas naturale, prevedendone un successivo aggiornamento con efficacia dal 2020;
- nelle more dell'aggiornamento del tasso di remunerazione ai sensi del TIWACC, i ricavi di riferimento approvati con la presente deliberazione sono determinati sulla base del tasso di remunerazione in vigore per l'anno 2018 e sono rilevanti esclusivamente ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari per l'anno 2019, soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al comma 23.6bis della RTTG;
- le proposte relative ai ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e per il servizio di misura relativi all'anno 2019 sono formulate considerando i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno 2017 e di preconsuntivo relativi all'anno 2018; e che i dati di consuntivo dell'anno 2017 rilevano ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto RT^N e RT^R , che ai sensi dei commi 19.5 e 19.6 della RTTG sono considerati ai fini della determinazione delle partite relative ai fattori correttivi, e per il servizio di misura relativi all'anno 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2019 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., che risultano conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- con particolare riferimento alle proposte tariffarie di Snam Rete Gas S.p.a. e di SGI S.p.a., accogliere le istanze di attivazione del parametro Y ;

- con particolare riferimento alla proposta tariffaria di Energie Rete Gas S.p.a., accogliere l'istanza di attivazione della componente di ricavo RT_{NI}^E a copertura dei costi incrementali;
- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura, per l'anno 2019, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., che risultano conformi ai criteri di cui all'articolo 25 della RTTG;
- prevedere che i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e per il servizio di misura relativi all'anno 2019 siano rideterminati in via definitiva in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2020, tenendo conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno 2018, nonché dell'aggiornamento dei parametri di cui agli articoli 5 e 6 del TIWACC per l'anno 2019;
- prevedere che, con successivo provvedimento, l'Autorità determini i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto RT^N e RT^R e per il servizio di misura relativi all'anno 2018 tenendo conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno 2018, come risultanti dalle proposte tariffarie approvate ai sensi del presente provvedimento; e che lo scostamento tra i ricavi per il servizio di misura per l'anno 2018 determinati sulla base dei dati di preconsuntivo e quelli rideterminati sulla base dei dati di consuntivo sia considerata ai fini della determinazione dei corrispettivi di misura per l'anno 2020

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2019, di cui al comma 23.1, della RTTG, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare i ricavi di riferimento dell'attività di trasporto per l'anno 2019 in via definitiva in sede di approvazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2020, tenendo conto sia dei dati di consuntivo relativi all'anno 2018 sia del valore del tasso di remunerazione del capitale dell'attività di trasporto che sarà determinato in esito all'aggiornamento dei parametri di cui agli articoli 5 e 6 del TIWACC per l'anno 2019;
3. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2019, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., Gas Plus Trasporto S.r.l.,

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;

4. di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del comma 23.3, della RTTG, le componenti di ricavo approvate ai sensi dei precedenti punti 1 e 3 e le ulteriori informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di cui agli articoli 12 e 13, della RTTG, dei valori di autoconsumo e perdite, di cui all'articolo 9, della RTTG e del corrispettivo di misura;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni